

TI_GERICHTE 34.2005.37 vom 29. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.37

FR: TI_GERICHTE 34.2005.37 du 29 août 2005

IT: TI_GERICHTE 34.2005.37 del 29 agosto 2005

Regeste

domanda di pensionamento anticipato mediante attribuzione di una rendita transitoria prevista da CCL rifiutata; TCA conferma legittimità del rifiuto

Erwägungen

E. 3

(in relazione all'art. 17 cpv. 1 e 2) CCL _____. Tale norma, di tenore analogo all'art. 13 cpv. 3 del Regolamento, recita quanto segue: " In singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere una riduzione della rendita." (doc. B) La fondazione ha respinto anche tale richiesta con la motivazione che l'interessato non era iscritto, nel periodo in questione, alla disoccupazione, ma era alle dipendenze di un'agenzia di collocamento temporaneo che lo aveva impiegato in un'impresa di costruzione. Non erano quindi dati i requisiti posti dall'art. 14 cpv. 3 CCL _____ (e art. 13 cpv. 3 Regolamento _____) per la concessione di una rendita tesa ad evitare una penalizzazione ingiusta (doc. G e H). In questa sede l'attore contesta tale conclusione qualificandola come incoerente e incomprensibile, senza tuttavia apportare alcuna valida argomentazione che possa in qualche modo giustificare una diversa conclusione da quella tratta dalla convenuta sulla base di una chiara base contrattuale e regolamentare. D'altra parte questo Tribunale deve osservare che la norma in questione (art. 14 cpv. 3 CCL _____ risp. Art. 13 cpv. 3 Regolamento _____) contiene una cosiddetta "Kann-Vorschrift", vale a dire una norma potestativa che dà la facoltà al consiglio di fondazione della convenuta di attribuire, in determinati casi, una rendita transitoria. I lavoratori destinatari della norma non hanno in altre parole un diritto individuale sulla prestazione, ma vantano una semplice aspettativa e, quindi, solo la possibilità di chiederne l'attribuzione alla fondazione, la quale rimane libera, pur nei limiti del principio della parità di trattamento al cui rispetto la fondazione è comunque vincolata (cfr. DTF 115 V 109; SVR 2005 BVG n. 16 pag. 53; SZS 2000 p. 142), di concederla o meno secondo il proprio apprezzamento. In queste condizioni, ammessa la competenza del TCA, alla luce della più recente giurisprudenza, a statuire in merito a prestazioni da parte di istituti di previdenza fondate sull'apprezzamento (cfr. DTF 128 II 389, 130 V 81), questa Corte non può censurare la risoluzione negativa in oggetto, rientrando la stessa nel potere decisionale attribuito dalla norma contrattuale e regolamentare alla fondazione. Del resto non si può fare a meno di osservare come rettamente la convenuta abbia osservato che nella specie i

requisiti posti dall'art. 14 cpv. 3 CCL _____ fossero manifestamente inadempiti.
2.12. Per quanto precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.